

IN QUESTO NUMERO

NOTIZIARIO

- Publicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali, le regole del Garante Privacy.
- Etichettatura dei materiali da costruzione, in arrivo nuove regole UE.
- Imprese di autotrasporto, rischio classificato a norma CE.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

- Episodi sporadici di violenza contro il coniuge non sono maltrattamenti in famiglia.
- Il datore impone buste paga "truccate": è estorsione anche se i dipendenti vanno dai sindacati.
- Sinistri : il cid non fa piena prova in giudizio.
- Esclusa la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio se la convivenza è durata anni.
- Non può cambiare linea in corsa il lavoratore che prima denuncia la scarsa sicurezza e poi punta sulle norme di categoria.
- Moroso sì, evasore no il datore che non presenta in tempo il Dm 10 ma ha i libri paga e matricola.
- L'imprenditore non risponde di evasione fiscale se il commercialista è responsabile della mancata dichiarazione.
- Licenziamento "doppio"? Sopra i quindici dipendenti si può. Ma è scontro fra giudici.
- Indeducibili i costi dei macchinari in comodato all'estero per la esternalizzazione della produzione.
- Non è reato circolare a bordo del veicolo sequestrato.
- Rc auto, no a una polizza sola per due vetture se l'assicurato non è proprietario di entrambe.
- L'elevato tenore di vita durante il matrimonio va mantenuto anche dopo la separazione.
- Il doppio lavoro può far lievitare l'assegno di divorzio.
- Cade dal motorino e muore, ma era già malata: il conducente non si salva dall'omicidio colposo.
- Danneggia la casa dei genitori: non punibile, anche volendo.
- No al nuovo ripetitore per cellulari se il Comune non esclude interferenze con l'impianto esistente.
- Fondi anti-crisi all'azienda anche se l'amministratore è condannato per truffa.
- Casa familiare assegnata al proprietario anche se l'ex, tradito, è economicamente più debole.
- Molestie al telefono: anche poche chiamate in breve tempo costituiscono reato.
- Mantenimento anche ai figli maggiorenni e sposati.
- La prestazione per l'iscrizione all'Ordine degli avvocati è una tassa.
- Il locatore non risponde per la mancata autorizzazione laddove non lo dice il contratto.
- Devolute alle commissioni tributarie le controversie sul bollino Siae.
- Malattia professionale: la responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale.
- Commissari esterni con quote rosa per i concorsi al Comune.
- L'utilizzatore dell'immobile in leasing legittimato a chiedere i danni.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

NOTIZIARIO

Pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali, le regole del Garante Privacy.

Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori del settore, ha adottato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica. Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie). Questi in sintesi i punti più rilevanti del provvedimento:

- Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco.
- Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo.
- L'istanza deve indicare i "motivi legittimi" che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l'istanza è accolta si appone una annotazione sull'originale della sentenza. L'anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo).
- Non spetta all'ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.

Etichettatura dei materiali da costruzione, in arrivo nuove regole UE.

Il 18 gennaio 2011 l'Europarlamento ha approvato il testo di un decreto destinato ad abrogare la direttiva "Prodotti da costruzione" del Consiglio 89/106/CEE e ad introdurre una serie di obblighi relativi all'etichettatura dei materiali da costruzione che contengono sostanze pericolose, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori edili e delle persone in genere. Le regole relative ai prodotti da costruzione rivestono molteplici piani d'interesse, sia per i produttori e per le relative dinamiche di mercato, sia per i lavoratori e sotto il profilo della tutela dell'ambiente e della sicurezza del lavoro sia pure per gli utenti in generale. L'articolo 1 definisce l'oggetto: "Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione". Si presentano come interessanti anche le definizioni dettate dall'articolo 2, tra le quali si segnalano le seguenti: - "prodotto da costruzione": qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere da costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere da costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse; - "kit": un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere da costruzione. Molte modifiche apportate dal Consiglio al testo hanno il fine di assicurare una maggiore tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori. In proposito si segnala che l'Allegato I ("Requisiti di base delle opere da costruzione") dispone espressamente che "Le opere da costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere". Ulteriormente, il punto 3 (Igiene, salute e ambiente) dell'Allegato I sottolinea che "Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione [...]". L'art. 4 è dedicato alla "Dichiarazione di prestazione e marcatura CE" e sostanzialmente stabilisce che "Quando un prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione":

- il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione all'atto dell'immissione di tale prodotto sul mercato. (art. 4, comma 1);
- le informazioni, sotto qualsiasi forma, sulla sua prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali, come definite nella specifica tecnica armonizzata applicabile, possono essere fornite solo se comprese e specificate nella dichiarazione di prestazione, eccetto nei casi in cui, in conformità dell'articolo 5, non è stata redatta alcuna dichiarazione di prestazione (art. 4, comma 2). Ulteriormente, il fabbricante, nel redigere la dichiarazione di prestazione, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata, presumendo che essa sia precisa e affidabile (art. 4, comma 3). In altre parole, il nuovo regolamento rende necessaria per ogni prodotto da costruzione la "dichiarazione di prestazione", la quale dovrà riportare le informazioni sulle

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

sostanze pericolose, conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e dalle norme in materia di salute e di sicurezza.

Il testo del futuro regolamento prevede che alla marcatura CE si applichino i principi generali di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE potrà essere apposta soltanto sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante abbia redatto una dichiarazione di prestazione conformemente ai citati articoli 4 e 6. Con l'apposizione della marcatura CE, in pratica, il fabbricante dichiara di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione che prevedono la suddetta apposizione. Inoltre, si prevede che per qualsiasi prodotto da costruzione che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale sia stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali, che rientrano nell'ambito di applicazione di tale norma armonizzata o dalla valutazione tecnica europea. La marcatura CE dovrà essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. La marcatura CE dovrà innanzitutto essere seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, nonché, tra l'altro, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione.

Il provvedimento precisa dettagliatamente gli obblighi delle singole categorie di operatori economici e cioè i fabbricanti (art. 11) e i loro mandatari (art. 12), gli importatori (art. 13) e i distributori (art. 14). Il testo contiene, poi, molte altre norme (molte di tipo tecnico) relative alle Autorità notificanti e agli Organismi di Notifica, ai TAB (organismi di valutazione tecnica) e ai loro obblighi, al "Documento di valutazione europea", nonché talune norme in tema di procedure semplificate. Tra queste, vi sono alcune disposizioni che prevedono la possibilità di impiego di procedure semplificate da parte delle microimprese che fabbricano prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata. Tali microimprese potranno eventualmente scegliere le nuove procedure semplificate di valutazione delle prestazioni dei loro prodotti da costruzione, sempre che tali beni siano ancora conformi ai requisiti applicabili mediante una documentazione tecnica specifica (e dovranno poter sempre dimostrare l'equivalenza delle procedure impiegate con le procedure fissate nelle norme armonizzate).

Si rammenta che per l'entrata in vigore del regolamento bisognerà attendere i successivi 20 giorni dalla sua pubblicazione sulla GUUE, fermo restando che il testo stabilisce che molte delle sue norme (gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'art. 65 e l'art. 66 nonché gli allegati I, II, III e V) si potranno applicare soltanto dal 1° luglio 2013, così da consentire alle imprese di prepararsi per tempo alle nuove regole

Imprese di autotrasporto, rischio classificato a norma CE.

È ufficiale l'istituzione del sistema di classificazione del rischio nel settore delle imprese di autotrasporto, secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/22/CE, come modificata a seguito del recepimento delle citate direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE. n allegato le tabelle con l'elenco dettagliato delle infrazioni classificate e le relative sanzioni. Il decreto legislativo pubblicato in GU recepisce le direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE. L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE pre-vede la possibilità di definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie. Le infrazioni più gravi includono quelle che generano un elevato rischio di morte o di gravi lesioni alle persone. Fornire ulteriori orientamenti sulla categorizzazione delle infrazioni costituisce un passo importante per garantire la certezza giuridica alle imprese e una concorrenza più equa tra le imprese. Una categorizzazione armonizzata delle sanzioni fornisce una base comune dei sistemi di classificazione del rischio che gli Stati membri devono approvare conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE. Sulla base delle suddette categorie armonizzate, sarebbe facilitato l'inserimento di sanzioni commesse da un conducente o da un'impresa in un altro Stato membro diverso da quello di stabilimento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'Interno e del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, tenuto anche conto delle indicazioni del Comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, sono definiti i criteri e le modalità del sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di autotrasporto, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravità, sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto del decreto.

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Episodi sporadici di violenza contro il coniuge non sono maltrattamenti in famiglia.

La parziale inversione di rotta sul reato previsto dall'articolo 572 del codice penale è stata segnata dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1417 del

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL.: +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT – SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

19.01.2011, ha accolto il ricorso di un uomo che aveva sporadicamente maltrattato e preso a male parole la convivente. Sul reato di maltrattamenti la sesta sezione penale ha infatti spiegato che *«la condotta integratrice di tale illecito è costituita non solo da quei fatti che ledono o pongono in pericolo beni che l'ordinamento giuridico già autonomamente protegge (percosse, lesioni, ingiuria, violenza privata), ma anche da tutti quei fatti lesivi del patrimonio morale e dell'integrità psichica del soggetto passivo, che, seppure singolarmente considerati non costituiscono reato, siano tali da rendere abitualmente dolorosa la relazione con l'agente. È necessaria cioè una molteplicità di fatti vessatori violenti per la configurabilità del delitto di maltrattamenti, che è tipico reato abituale. Questo, pertanto, sussiste se l'uomo non si limita a porre in essere sporadici episodi di violenza, di minaccia o di offesa, come espressione reattiva - magari - ad un particolare e contingente clima di vessazioni fisiche e morali, in modo che i singoli atti siano uniti tanto da un legame di abitualità (elemento oggettivo), quanto da un'intenzione criminosa che si ponga come elemento unificatore dei singoli atti vessatori (elemento soggettivo, inteso come dolo unitario)».*

Il datore impone buste paga "truccate": è estorsione anche se i dipendenti vanno dai sindacati.

Lo chiarisce la sentenza n. 1284 del 19.01.2011 della seconda sezione penale della Cassazione. Il reato di estorsione si configura in capo al datore che approfitta delle condizioni del mercato del lavoro e, agitando lo spettro della perdita del posto, obbliga i dipendenti ad accettare retribuzioni deteriori o non adeguate alle prestazioni svolte; nella specie gli statini firmati dai lavoratori evidenziano importi versati per un orario di lavoro inferiore a quello effettivamente prestato. Non coglie nel segno la censura del datore alla sentenza di condanna emessa in sede di merito. La circostanza secondo cui i lavoratori abbiano comunque avuto la possibilità di rivolgersi alle organizzazioni sindacali e alla magistratura non vale a escludere l'elemento materiale della minaccia in capo al datore e lo stato di soggezione delle parti offese. Affinché si configuri il reato di estorsione, infatti, non è necessaria un'effettiva intimidazione: basta la minaccia che tende alla coercizione.

Sinistri : il cid non fa piena prova in giudizio.

A rafforzare questo orientamento giurisprudenziale è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 739 del 18.01.2011, ha respinto il ricorso di una società proprietaria di un'auto coinvolta in un incidente. In particolare i giudici di legittimità, richiamando una decisione del 2006, la numero 10311, hanno messo nero su bianco che *«la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e - come detto - litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice».*

Esclusa la delibazione della sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio se la convivenza è durata anni.

Una volta che il rapporto matrimoniale prosegue nel tempo è contrario ai principi di "ordine pubblico" rimetterlo in discussione adducendo riserve mentali, o vizi del consenso, verificatisi nel momento del sì all'altare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 1343 del 20.01.2011, accogliendo il ricorso di una moglie e invalidando la nullità di un matrimonio durato venti anni. Insomma la prima sezione civile ha dato parere negativo al quesito di diritto posto da una donna, la moglie ripudiata dal marito dopo due decenni di convivenza con la scusa che la signora gli avrebbe taciuto la sua contrarietà a mettere al mondo figli. *«Non può essere riconosciuta nello Stato italiano la sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio quando i coniugi abbiano convissuto come tali per oltre un anno, nella fattispecie per vent'anni, o detta sentenza produce effetti contrari all'ordine pubblico, per contrasto con gli articoli 123 del codice civile (simulazione del matrimonio) e 29 della Costituzione (tutela della famiglia)».* Così il ricorso è stato «accolto» e «cassata» la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia, aveva convalidato la nullità del matrimonio della coppia sancita dal Tribunale ecclesiastico regionale ligure nel novembre 1994, e dichiarata esecutiva dalla Segnatura Apostolica con decreto del marzo 2001.

Non può cambiare linea in corsa il lavoratore che prima denuncia la scarsa sicurezza e poi punta sulle norme di categoria.

Paga la sua indecisione con il licenziamento il dipendente aeroportuale che si rese indisponibile a collaborare durante il rifornimento di carburante di alcuni velivoli. Il punto è che il lavoratore prima denuncia una generica violazione del D.lgs 626/94 e poi, in corso di causa, tenta di giustificare l'inadempimento con le norme del Dm 30 settembre 1985, in tema di circolazione aeroportuale, che escluderebbero la presenza di un operatore con la sua qualifica nell'area "incriminata". Ma il cambio di strategia in corsa costituisce un mutamento della causa petendi che i giudici non possono ammettere. E il recesso immediato del datore è confermato. Lo ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza 1237 del 20.01.2011. La tesi della mancata osservanza delle norme sulla sicurezza si sgonfia: durante il rifornimento degli aeromobili l'assistenza dei vigili del fuoco si rende necessaria soltanto quando l'operazione risulta effettuata con i passeggeri già a bordo. Il lavoratore allora punta sulla peculiarità delle proprie mansioni che esulerebbero dall'assistenza alle attività collaterali alle operazioni di volo e dunque lo solleverebbero dall'inadempimento. Ma così facendo determina un ampliamento del tema d'indagine e ai giudici non resta che respingere l'impugnazione.

Moroso sì, evasore no il datore che non presenta in tempo il Dm 10 ma ha i libri paga e matricola.

Lo precisa la sentenza n. 1230 del 20.01.2011 della sezione lavoro della Cassazione. La legge 338/00 ha introdotto una novità rispetto alla normativa previgente: distingue in modo più netto la mera morosità dalla ve-

ra e propria evasione dando rilevanza all'elemento intenzionale. Ha torto, nella specie, l'Inps che pretende l'applicazione della sanzione più onerosa. L'evasione contributiva si configura ogni volta che il datore nasconde l'esistenza di rapporti di lavoro oppure le retribuzioni erogate. Ma, in assenza della presentazione del modello Dm 10, non si può parlare di occultamento laddove i dati riguardanti il credito Inps risultano comunque dalle registrazioni obbligatorie. E quando questa documentazione esiste e viene offerta dall'azienda per ricavare le informazioni che interessano all'istituto previdenziale non si configura alcun onere probatorio a carico del datore: il comportamento oggettivo di quest'ultimo esclude l'evasione. La sanzione, seppur più lieve, va comunque comminata perché l'invio tempestivo del Dm 10 è obbligatorio: si tratta infatti dello strumento più comodo per l'Inps perché consente all'ente previdenziale di conoscere mese per mese il suo credito contributivo.

L'imprenditore non risponde di evasione fiscale se il commercialista è responsabile della mancata dichiarazione.

È quanto si evince dalla sentenza della Corte di cassazione, n. 1806 depositata il 20.01.2011. In particolare il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova aveva dichiarato un non luogo a procedere nei confronti del legale rappresentante di una srl ligure perché il suo commercialista, in relazione a un'indagine su evasione dell'Iva, si era assunto tutte le responsabilità dell'omessa presentazione della dichiarazione e quindi dell'omesso versamento. Contro questa decisione la Procura genovese ha presentato ricorso in Cassazione ma senza successo. La terza sezione penale, con una motivazione molto breve, ha respinto tutti i dubbi sollevati dalla pubblica accusa secondo cui la decisione dei giudici di merito era affetta da un vizio di motivazione, apparendo del tutto illogico che una persona in buona fede circa la mancata presentazione della dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza quanto meno del mancato versamento dell'imposta dovuta. A questa obiezione la Cassazione ha risposto che la Procura non ha tenuto conto che «*il Gup ha preso in considerazione l'importo dell'imposta effettivamente enasa sulla base delle valutazioni compiute dalla Guardia di finanza, con la conseguenza che non può dirsi illogica l'affermazione contenuta nella parte conclusiva della sentenza circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità*».

Licenziamento "doppio"? Sopra i quindici dipendenti si può. Ma è scontro fra giudici.

Contro i lavoratori ai quali si applica la tutela reale, vale a dire nelle aziende con più di quindici dipendenti, è possibile l'irrogazione di un secondo licenziamento purché fondato su ragioni diverse dal primo recesso rivelatosi illegittimo. Lo sostiene la sentenza n. 1244 del 20.01.2011 della sezione lavoro della Cassazione, alimentando un contrasto giurisprudenziale fra i magistrati con l'ermellino. Secondo l'orientamento seguito dal collegio giudicante, infatti, il licenziamento illegittimo irrogato nell'area della stabilità reale costituisce

soltanto un'interruzione di fatto del rapporto di lavoro e non incide sulla continuità: tale permanenza consente dunque l'irrogazione di un secondo licenziamento, per giusta causa o giustificato motivo, a patto che sia fondato su una nuova e diversa ragione rispetto al provvedimento precedente. L'effetto estintivo del rapporto, al netto di una tempestiva impugnazione, decorrerà solo dal secondo recesso. L'indirizzo giurisprudenziale opposto ritiene invece che il licenziamento intimato in mancanza di giusta causa o di giustificato motivo, costituisca un negozio risolutivo del rapporto laddove sia applicabile la tutela reale: un secondo licenziamento intimato in anticipo rispetto all'annullamento del primo sarebbe privo di effetti perché relativo a un rapporto non più esistente. Stando al collegio che ha redatto la sentenza 1244/11, tuttavia, quest'interpretazione enfatizza il dato testuale dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70 così come modificata dalla 108/90) senza tenere conto del significato complessivo della norma: è ancora scontro fra giudici.

Indeducibili i costi dei macchinari in comodato all'estero per la esternalizzazione della produzione.

Infatti, ha sancito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1389 del 21.01.2011, il vantaggio economico che giustificerebbe il beneficio fiscale «*non può ritenersi intrinseco alla dazione in comodato delle macchine all'estero, in quanto è ben possibile che l'operazione sia diretta a ottenere utilità di tipo diverso, favorendo l'aumento dei profitti*» non della società italiana ma di quella all'estero. Sulla base di questi motivi la sezione tributaria ha respinto il ricorso di un'azienda del nord che aveva spedito in Romania dei macchinari, dandoli in comodato e esternalizzando, dunque, una parte della produzione. Il caso è stato abbastanza controverso. Infatti in primo grado, la commissione tributaria provinciale aveva dato ragione alla contribuente affermando la deducibilità dei costi delle macchine. Poi la commissione regionale di Venezia aveva ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Infine la conferma in Cassazione su una questione molto delicata in tempi di grandi piani di esternalizzazione dei cicli di produzione. Sul punto il Collegio di legittimità ha spiegato che «*il rapporto di esternalizzazione va documentato in modo idoneo nel senso che il vantaggio derivante dalla delocalizzazione della produzione sia specifico e predeterminato, sicché sia percepibile la integrazione tra il ciclo produttivo interno alla impresa e quello affidato a terzi, e la natura e la entità dell'apporto reso dalla attività del terzo al miglioramento dei conti economici della impresa, anche nella forma del risparmio di spesa. In questo caso manca ogni collegamento tra il comodato dei macchinari alle imprese estere ed il vantaggio conseguito, non essendo specificate le modalità ed i termini con cui il prodotto delle società estere rientra nel ciclo produttivo dell'azienda veneziana. Nel caso in cui la comodataria, come pare di intendere dal ricorso, realizzasse capi finiti e pronti per la vendita, manca la prova di una obbligazione della comodataria a rivendere le merci prodotte alla comodante ad un prezzo predeterminato tale da giustificare la operazione complessiva di delocalizzazione della produzione. Né il vantaggio economico può ritenersi intrinseco alla dazione in co-*

modato delle macchine ai terzi, in quanto è ben possibile che la operazione fosse diretta ad ottenere utilità di tipo diverso, favorendo l'aumento di profitti non già della società comodante, ma delle controllate estere».

Non è reato circolare a bordo del veicolo sequestrato.

È quanto stabiliscono le Sezioni unite penali della Cassazione con la sentenza n. 1963 del 21.01.2011. È l'articolo 9 della legge 689/81 a regolare il concorso tra fattispecie penali e violazioni amministrative: se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da un'altra che prevede una sanzione amministrativa, la norma da applicare è quella "speciale". Se dunque l'articolo 334 Cp punisce in senso generale la sottrazione di cose sottoposte a sequestro disposto dall'autorità amministrativa, l'articolo 213 C.S. contiene tutti gli elementi specializzanti che qualificano l'illecito, dalla circolazione abusiva alla natura amministrativa del sequestro: è quest'ultima allora la norma speciale da applicare, che tuttavia oltre a una multa salata prevede anche la sanzione accessoria della sospensione della patente. Nel caso della circolazione abusiva a bordo del veicolo sequestrato e affidato al conducente/custode l'applicazione del principio di specialità si impone a maggior ragione dal momento che la violazione amministrativa costituiva reato ed è stata depenalizzata dal D.lgs. 507/99: in questi casi è evidente l'intenzione del legislatore di affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l'illecito amministrativo.

Rc auto, no a una polizza sola per due vetture se l'assicurato non è proprietario di entrambe.

È quanto emerge dalla sentenza n. 1408 del 21.01.2011 della terza sezione civile della Cassazione. Il giudice di pace dà ragione al cliente della compagnia: l'automobilista avrebbe titolo a fare assicurare anche la vettura intestata alla madre nell'ambito della polizza a lui intestata relativa a un altro veicolo, stavolta di sua proprietà, con l'effetto di attrarre il primo mezzo nella stessa classe di merito del secondo, evidentemente vantaggiosa. Ma si tratta di una vittoria effimera. Non rileva che il contraente sia poi la persona che effettivamente guida il veicolo di proprietà altrui. Confermata la valutazione del giudice d'appello: il rifiuto della compagnia non risulta vessatorio per il consumatore.

L'elevato tenore di vita durante il matrimonio va mantenuto anche dopo la separazione.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1612 del 24.01.2011, ha respinto il ricorso di un industriale di Brescia che era stato condannato a versare alla moglie 7.500,00 euro al mese. L'uomo aveva comprato alla ex cinquantenne una casa di lusso, un'auto e contribuiva al mantenimento del figlio non ancora autosufficiente. Lei, casalinga, aveva contribuito alla crescita professionale del compagno senza mai cercarsi un lavoro. Per questo il Tribunale di Brescia e poi la Corte d'Appello avevano fissato un assegno di mantenimento così elevato. Con motivazioni laconiche la Cassazione lo ha confermato. Normal-

mente in questi casi prevale il principio secondo cui il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio dev'essere garantito da chi è obbligato a versare l'assegno anche dopo la separazione.

Il doppio lavoro può far lievitare l'assegno di divorzio.

Tale obbligo decorre dallo scioglimento del vincolo matrimoniale. Sono questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1613 del 24.01.2011, ha confermato la misura di un assegno di divorzio a carico di un marito che aveva fatto il doppio lavoro, fissando la decorrenza dell'obbligo dallo scioglimento del vincolo coniugale. Lui lavorava alle ferrovie e, a un certo punto, aveva fatto un doppio lavoro. Poi avevano divorziato. I giudici avevano fissato un assegno di mantenimento in favore della donna, cinquantacinquenne casalinga, di circa 500 euro al mese. E questo, avevano motivato, anche per via del doppio lavoro. Lui aveva impugnato la decisione ma la Corte d'Appello di Roma aveva respinto tutti i motivi. Contro questa pronuncia l'uomo ha presentato ricorso in Cassazione ma ancora una volta senza successo. Gli Ermellini hanno infatti confermato la decisione dei magistrati romani. Buone notizie, invece, sul fronte della decorrenza. Infatti, secondo Piazza Cavour l'uomo è obbligato all'assegno di divorzio da quando è stato sciolto il vincolo coniugale.

Cade dal motorino e muore, ma era già malata: il conducente non si salva dall'omicidio colposo.

È quanto emerge dalla sentenza 2302 del 24.01.2011 della quarta sezione penale della Cassazione. A "inchiodare" l'uomo che era alla guida del motorino è l'esito del giudizio controfattuale. La morte della ragazza che viaggiava con lui in sella al ciclomotore, che aveva subito un trapianto qualche anno prima, difficilmente si sarebbe verificata senza l'impatto dovuto alla caduta dallo scooter: l'imprudenza del conducente ha finito per abbreviare la vita alla vittima del sinistro influenzando sull'evoluzione della patologia patita dalla giovane. Sbaglia la compagnia assicurativa, condannata per la responsabilità civile: la garanzia della polizza non è esclusa, a meno che quest'ipotesi non sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. La circostanza secondo cui a bordo del veicolo circola un numero di passeggeri superiore a quanto previsto dal libretto di circolazione integra un'inosseranza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione. Insomma: al più si può configurare una proporzionale riduzione del risarcimento danni.

Danneggia la casa dei genitori: non punibile, anche volendo.

È quanto emerge dalla sentenza n. 2267 del 24.01.2011 della seconda sezione penale della Cassazione. Sono gli stessi giudici con l'ermellino ad applicare d'ufficio la causa di esclusione della condanna in virtù dell'articolo 129 C.p.p. L'imputato ammette la sua presenza all'esterno dell'abitazione dei genitori però nega che la sua condotta fosse tesa a danneggiare gli infissi dell'abitazione: i giudici del merito non gli credono e

scatta il verdetto sfavorevole. Ma conta poco, perché l'articolo 649 Cp parla chiaro: chi ha commesso i fatti previsti puniti nel titolo del codice penale che riguarda i delitti contro il patrimonio, come appunto il danneggiamento, evita la condanna se la parte lesa è un congiunto, ad esempio un ascendente come il genitore (in certi casi, quando la parentela è meno stretta, la punibilità è prevista a querela della persona offesa). L'unica condizione per la non punibilità è che sia mancato l'esercizio di violenza contro le persone; esattamente come nel caso di specie: a papà e mamma non resta che far riparare le finestre.

No al nuovo ripetitore per cellulari se il Comune non esclude interferenze con l'impianto esistente.

Lo precisa la sentenza n. 372 del 19.01.2011 della sesta sezione del Consiglio di Stato. L'amministrazione locale ha il dovere di ridurre il più possibile l'esposizione della cittadinanza ai campi elettromagnetici. E di vigilare sulla potenziale proliferazione degli impianti, incoraggiata dai vari gestori telefonici che si fanno concorrenza. Risultato? Laddove il nuovo impianto di trasmissione del segnale dovrà sorgere molto vicino ad un altro operativo da tempo, l'amministrazione deve controllare già in sede di istruttoria del nuovo titolo autorizzatorio l'eventuale situazione di conflitto con l'altra infrastruttura tecnologica attiva sul territorio comunale. Accolto il ricorso dell'azienda che gestisce tralicci di telecomunicazione per più gestori contro il frettoloso via libera della giunta municipale alla nuova stazione radio base del colosso della telefonia, destinato a sorgere a soli sette metri dal suo ripetitore.

Fondi anti-crisi all'azienda anche se l'amministratore è condannato per truffa.

Lo precisa il Tar Piemonte con la sentenza 4596 del 18.01.2010. Gli aiuti per le aree depresse, nella specie, non approdano nel profondo Sud ma nell'industrializzato Nordovest. Resta da capire come mai la società destinataria degli aiuti 488 ottiene che sia annullato lo stop alle agevolazioni nonostante la condanna penale riportata dall'amministratore delegato nell'ambito di un'inchiesta scaturita da un parallelo progetto di finanziamento; l'azienda beneficiaria, fra l'altro, chiede pure i danni e non ottiene il risarcimento solo per difetto di prova del pregiudizio patito. L'amministrazione giustifica la revoca delle sovvenzioni sul rilievo che l'erogazione di fondi 488 è basata in sostanza su autocertificazioni del destinatario: il precedente penale, peraltro specifico, dell'amministratore-beneficiario legittimerebbe dunque il dietrofront del Ministero. Il punto è che l'erogante deve limitarsi a controllare il modo in cui l'azienda finanziata gestisca le risorse ottenute: in questo caso l'amministrazione non rileva alcun inadempimento della società sovvenzionata né riesce a dimostrare che la condanna inflitta al manager costituisca un'ipotesi di sviamento del finanziamento dagli obiettivi di rilievo pubblico per cui esso è stato concesso, cioè aiutare l'industria in difficoltà.

Casa familiare assegnata al proprietario anche se l'ex, tradito, è economicamente più debole.

In assenza di figli la casa familiare di proprietà di uno solo dei coniugi, che ha ricevuto l'addebito per infedeltà, va assegnata a questo anche se l'altro è quello economicamente più debole. Ma non basta. La prova del tradimento può essere l'acquisto in comproprietà di una'altra abitazione con il nuovo compagno. Sono questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1491 del 21.01.2011, hanno respinto il ricorso di una moglie che chiedeva l'assegnazione della casa familiare. In particolare all'ex era stata addebitata la separazione per infedeltà. Anche per questo motivo la donna aveva chiesto alla Corte d'Appello di Firenze di poter restare nell'appartamento dove la coppia aveva vissuto. Ma sia in sede di merito che in sede di legittimità i giudici avevano respinto l'istanza. La Cassazione ha motivato la decisione spiegando che «*sia l'art. 155 c.c. nella versione previgente abrogata dall'art. 5 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, che regolava il provvedimento nell'ambito dei "provvedimenti riguardo ai figli" che il vigente art. 155 quater di cui alla novella ora indicata, che disciplina espressamente l'assegnazione della casa familiare, mantengono distinto tale provvedimento da quelli relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi di cui all'art. 156 c.c. Deve certamente negarsi che tale diritto di godimento dell'abitazione coniugale, opponibile con la trascrizione anche ai terzi ed incidente quindi sul valore dell'immobile, possa attribuirsi al coniuge non proprietario, con una sorta di rilievo ablativo nei confronti del proprietario esclusivo del bene, il cui diritto viene inciso con la perdita di valore effetto di detta assegnazione, il che può avvenire solo se la stessa è disposta nell'interesse dei figli affidati o conviventi con il genitore assegnatario del diritto di abitazione*».

Molestie al telefono: anche poche chiamate in breve tempo costituiscono reato.

Lo precisa la sentenza n. 1838 del 21.01.2011 della prima sezione penale della Cassazione. Possono ben integrare la contravvenzione di molestia alle persone le chiamate effettuate con petulanza sul telefonino della ragazza: il biasimevole motivo richiesto dalla norma incriminatrice è costituito dal contenuto particolarmente odioso delle frasi oscene rivolte alla giovane destinataria. Non giova al molestatore evidenziare la circostanza che la ragazza abbia ricevuto le attenzioni morbose di altri disturbatori telefonici, la quali non lo esimono dal reato commesso (pena sospesa grazie alle attenuanti generiche). Inchiodato dai tabulati telefonici, il persecutore non riesce a dimostrare di aver davvero dimenticato il cellulare al bar, come ha dichiarato per smentire di essere l'autore delle molestie. E soprattutto non coglie nel segno deducendo di essere del tutto sconosciuto alla parte offesa: è facile, specie in contesti lavorativi, procurarsi il numero del telefonino di qualcuno. Gli eventuali motivi personali non rilevano: risulta invece importante l'elemento psicologico del reato, che nella specie sussiste.

Mantenimento anche ai figli maggiorenni e sposati.

STUDIO LEGALE LAURENZI

CORSO CAVOUR N. 13 – 06121 PERUGIA - TEL. : +39 075 33342 – 30927 FAX +39 075 5726899

E-MAIL: INFO@AVVOCATOLAURENZI.IT - SITO WEB: WWW.AVVOCATOLAURENZI.IT

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1830 del 26.01.2011, ha accolto il ricorso di una madre che chiedeva all'ex marito un contributo economico per la figlia maggiorenne e studentessa in medicina che si era sposata con un giovane di Santo Domingo, anche lui studente. Con una decisione destinata a far discutere, la prima sezione civile ha confermato l'orientamento più garantista in favore dei ragazzi che sembra non debbano essere mai "svezziati". In realtà i giudici hanno confermato le sentenze con le quali è stato affermato che il mantenimento non è più dovuto ai figli sposati ma, contestualmente, hanno, nel caso concreto, dato ragione a una mamma di Ferrara che chiedeva il mantenimento in favore della giovane figlia nonostante questa si fosse già sposata a Santo Domingo e poi in Italia con rito civile. La coppia di ragazzi, tuttavia, non si era realizzata professionalmente e non era ancora entrata nel mondo del lavoro. Dunque il papà dovrà continuare a contribuire al mantenimento della figlia che, ad ogni modo, era sempre rimasta a vivere con la mamma. *«Ritiene questa Corte che il principio anche di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale il matrimonio del figlio maggiorenne già destinatario del contributo di mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l'automatica cessazione debba essere in questa sede ribadito, in quanto trae fondamento da un lato negli obblighi e nei diritti che derivano dal matrimonio, dall'altro lato nel rilievo, sul piano fattuale, che con la costituzione del nuovo nucleo, i coniugi attuano una comunione materiale e spirituale di vita realizzando i molteplici effetti stabiliti dalla legge. Ma in questo caso non ricorrono gli stessi presupposti dato che la ragazza e il marito erano molto giovani ed entrambe ancora studenti.»*

La prestazione per l'iscrizione all'Ordine degli avvocati è una tassa.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1782 del 26.01.2011, hanno accolto il ricorso del Consiglio nazionale forense. Insomma il Collegio esteso ha accolto senza riserve la tesi del Cnf definendola espressamente come la soluzione più corretta. E questo perché *«il sistema normativo riconosce all'ente "Consiglio", una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione nell'albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all'ordine". Questa "tassa" si configura come una "quota associativa" rispetto ad un ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'albo è conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione.»*

Il locatore non risponde per la mancata autorizzazione laddove non lo dice il contratto.

È quanto emerge dalla sentenza n. 1735 del 25.01.2011 della terza sezione civile della Cassazione. Accolto il ricorso contro la sentenza che confermava la risoluzione del contratto per fatto e colpa del locatore. Non può prendersela con il proprietario del capannone il meccanico che all'atto di sottoscrivere il contratto di locazione non ha verificato se l'immobile in questione avesse le carte in regola per l'attività di officina e car-

rozzeria che i locali avrebbero dovuto ospitare (a causa dei "paletti" posti dal piano regolatore le uniche attività consentite risultavano quelle di autolavaggio e manutenzione). Non basta che nel contratto di locazione sia indicata la futura destinazione d'uso che sarà attribuita all'immobile. Per configurare la responsabilità del locatore, infatti, è necessario che le precise caratteristiche che servono ai locali affinché il conduttore possa realizzarvi davvero le attività per cui li ha presi in affitto risultino oggetto di una specifica pattuizione, con tre alternative: come condizione di efficacia del contratto; come elemento presupposto; come contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nel garantire il pacifico godimento del bene in relazione all'uso convenuto da parte del conduttore.

Devolute alle commissioni tributarie le controversie sul bollino Siae.

Lo hanno stabilito le Sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 1780 del 26.01.2011, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice tributario in una controversia fra la Siae e dei consumatori. In particolare il Massimo consesso di Piazza Cavour ha sancito la natura tributaria del contrassegno, restando comunque irrilevante – hanno poi chiarito i giudici – il *«nomen iuris attribuito dal legislatore alla prestazione patrimoniale imposta»*. Da questo deriva, alla luce della nuova formulazione dell'art. 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, *«l'attribuzione delle controversie relative alla giurisdizione del giudice tributario, alla quale, infatti, appartengono tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati»*. Questa interpretazione non è smentita dalla previsione di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 2 del 2008, la quale detta disposizioni concernenti la società italiana degli autori ed editori. Secondo questa norma, infatti, *«tutte le controversie concernenti l'attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria»*. Il senso della "clausola di salvaguardia" delle competenze degli organi della giurisdizione tributaria, non può essere ridotto all'ambito delle controversie che oppongano la SIAE, come ogni altro contribuente, all'amministrazione fiscale, ma deve essere inteso, anzi, come espressione della volontà del legislatore di non derogare alla giurisdizione tributaria laddove ne ricorrano i presupposti (ossia laddove la controversia che coinvolga la SIAE concerna "tributi comunque denominati").

Malattia professionale: la responsabilità del datore di lavoro è di natura contrattuale.

In presenza di una malattia professionale l'imprenditore è tenuto a provare di aver adottato, nel rispetto dell'art. 2087 c.c., *«tutte le misure che, seconda la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»*. È quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 306 del 10.01.2011 accogliendo il ricorso di un lavoratore che aveva visto accertare, dalla

Corte d'Appello, la natura professionale della propria malattia ma non la domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno morale. Alla base della decisione dei giudici di merito veniva posta l'omissione da parte del lavoratore di allegazione della documentazione relativa alla violazione delle misure di prevenzione idonee ad evitare il danno da parte del datore di lavoro e il fatto che l'articolo 2087 c.c. non prevede una responsabilità oggettiva e non può risolversi in un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile. I Giudici di legittimità ritengono la sentenza della Corte d'Appello non rispettosa del dettato normativo e la cassano con rinvio ad altra Corte d'Appello per una nuova valutazione di merito, alla luce del criterio di ripartizione dell'onere della prova in forza del quale *«incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo»*.

Commissari esterni con quote rosa per i concorsi al Comune.

È quanto emerge dalla sentenza n. 42 del 24.01.2011 del Tar Lazio. Uno dei candidati al posto di lavoro nell'amministrazione viola le regole dell'anonimato della prova e la procedura è annullata grazie al rivale che ottiene il provvedimento demolitorio dal Consiglio di Stato. L'amministrazione, tuttavia, non si perde d'animo: nel rinnovare le procedure conferma gli esaminatori uscenti, interni all'ente, tranne due commissari che nel frattempo sono andati in pensione e vengono rilevati dai dirigenti subentrati nei relativi incarichi. Ma il concorrente risultato perdente nella prima manche ottiene l'annullamento anche della seconda. Come mai? Il Comune è stato troppo disinvolto nell'eseguire la sentenza di Palazzo Spada: nel costituire il nuovo pool di esaminatori sarebbe stato infatti necessario rivolgersi a commissari tutti esterni all'ente, dal momento che la vecchia commissione è fortemente sospettata di aver favorito il vincitore della prova, annullata per via dei segni di riconoscimento inseriti nell'elaborato. È dunque ragionevole credere che i "vecchi" commissari abbiano motivi di astio nei confronti del concorrente penalizzato, specie tenendo conto del fatto che l'altro è diventato nel frattempo collega di lavoro di alcuni dirigenti dell'ente chiamati a valutarlo. Insomma: dopo le ombre del passato l'ente deve garantire la massima trasparenza. E già che c'è, in nome delle pari opportunità, l'amministrazione locale farà bene ad assicurare la presenza di un commissario donna nel nuovo gruppo di esaminatori, nonostante le norme che lo prevedono - concludono i giudici - abbiano natura programmatica. Il tutto per chiudere una vicenda che va avanti da quasi quindici anni.

L'utilizzatore dell'immobile in leasing legittimato a chiedere i danni.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 534 del 12.01.2010, ha spalancato la strada all'azione di risarcimento, a maggior ragione quando su l'utilizzatore grava l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria. Respingendo il ricorso del comune i giudici della Suprema corte hanno stabilito che legittimato all'azione di risarcimento del danno ingiusto non è soltanto il proprietario del bene lesionato, ma anche colui che al momento del verificarsi del fatto illecito ne abbia soltanto la materiale disponibilità e sia tenuto a riconsegnarlo integro al proprietario, non essendo necessaria *«l'identità tra titolo al risarcimento e titolo giuridico di proprietà»*. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che anche l'utilizzatore di una cosa danneggiata concessa in leasing può chiedere in giudizio il risarcimento dei danni patiti, soprattutto quando lo stesso sia tenuto alla manutenzione del bene e gli siano stati trasferiti, al momento della conclusione del contratto, tutti i rischi connessi al perimento e danneggiamento dell'immobile.